

Comunicazione

Indicazioni per gli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come “gestori di crediti in sofferenza” ai sensi della disciplina nazionale di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 (*Secondary Market Directive*)

Il 24 novembre 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. *Secondary Market Directive* o SMD) relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati.

La Direttiva ha l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione Europea e di irrobustire i presidi posti a tutela dei debitori ceduti. Nello specifico, mira ad incrementare:

i) la competizione, anche su base transnazionale, per favorire l'ingresso di nuovi operatori attraverso l'apertura dei singoli mercati nazionali, eliminando gli ostacoli posti a livello nazionale al trasferimento dei crediti deteriorati e liberalizzandone la cessione da parte degli enti creditizi ai c.d. “acquirenti di crediti”;

ii) i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti. In particolare, viene introdotta una **nuova figura di intermediario specializzato**, il c.d. “**gestore di crediti**”, che dovrà essere iscritto in un apposito albo e sottoposto ad un **proprio regime di vigilanza e a specifiche regole di condotta**.

L'art. 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (“c.d. Legge di delegazione europea 2022-2023”) ha conferito al Governo la delega per l'adozione di un decreto legislativo per il recepimento della Direttiva a livello nazionale.

Lo schema di decreto legislativo predisposto dal MEF (consultabile a [questo link](#)) prevede la modifica del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), con l'introduzione nel Titolo V un nuovo Capo II, dedicato alle attività di acquisto e di gestione di crediti in sofferenza.

In linea con quanto previsto dalla Direttiva, l'attività di acquisto di crediti in sofferenza viene dunque liberalizzata, mentre la “gestione di crediti in sofferenza” viene riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, nonché ai “gestori di crediti in sofferenza” autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9 del TUB¹.

L'autorità competente a livello nazionale per il rilascio dell'autorizzazione ad operare come gestori di crediti in sofferenza è la Banca d'Italia. **Le modifiche apportate al TUB stabiliscono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione**, tra cui requisiti di reputazione e professionali per i partecipanti qualificati al capitale e per gli esponenti aziendali nonché requisiti organizzativi volti ad assicurare il

¹ Lo schema di decreto legislativo precisa inoltre che non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi della nuova normativa l'attività di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (“TULPS”), per conto di gestori di fondi di investimento, banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti, nonché di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi della nuova normativa.

rispetto della normativa in materia di tutela dei debitori. Sono inoltre previste regole specifiche per i casi in cui il gestore intenda detenere fondi dei debitori (art. 114.7 del TUB²).

Spetta alla **Banca d'Italia disciplinare con proprio regolamento** la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

Il processo per l'adozione delle disposizioni attuative di competenza della Banca d'Italia è attualmente in corso (a questo [link](#) è disponibile la pagina dedicata alla consultazione pubblica avviata dalla Banca d'Italia relativa alle disposizioni attuative della Direttiva SMD); la Banca d'Italia potrà ricevere le istanze di autorizzazione degli operatori solo successivamente all'entrata in vigore di tali disposizioni.

Tenuto conto del nuovo quadro normativo e dei requisiti previsti per i soggetti che intendono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza ovvero proseguire lo svolgimento di tale attività, è necessario che gli operatori valutino accuratamente gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti e a dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell'attività, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione.

Con l'obiettivo di favorire un ordinato avvio del nuovo regime, in attesa del completamento del processo di adozione della normativa nazionale, la Banca d'Italia si rende disponibile a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti e, se del caso, preliminari considerazioni, sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze. I soggetti interessati sono pertanto invitati a compilare il [modulo](#) allegato e a trasmetterlo alla Banca d'Italia all'indirizzo e-mail RIV.Costituzioni@bancaditalia.it.

Resta inteso, data la natura informale e preliminare di queste interlocuzioni, che i procedimenti amministrativi di autorizzazione verranno avviati solo dopo che, completato il quadro normativo, gli operatori potranno presentare formale istanza di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia.

² In particolare, è previsto che le somme di denaro ricevute dai debitori sono accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza. Tali somme costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza; su tali patrimoni non sono ammesse azioni dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate.